



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Siena, 9 novembre 2011

Prot. n. 55580 - 1/8

Rep. n. 36/2011

A tutto il Personale dell'Università degli
Studi di Siena
Loro Sede

Oggetto: Rilascio di copie conformi agli originali – circolare informativa.

Gentili colleghe, gentili colleghi,

mi è capitato più volte di osservare delle incertezze circa le modalità e il soggetto legittimato a rilasciare copie conformi agli originali¹, pertanto ritengo opportuno fornire alcuni chiarimenti al riguardo.

Come è noto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, l'autenticazione delle copie può essere fatta dal **pubblico ufficiale** dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento [...]. Sono pertanto legittimati a rilasciare copie autentiche i dipendenti appartenenti almeno alla categoria D, titolari della posizione organizzativa (Ufficio, Servizio, Divisione) che ha emesso l'atto o detiene l'originale dell'atto stesso.

L'autenticazione delle copie consiste nell'**attestazione di conformità con l'originale** scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare:

- 1) la data e il luogo del rilascio;
- 2) il numero dei fogli impiegati;
- 3) il proprio nome e cognome ben leggibile nonché la qualifica rivestita;
- 4) apposizione della propria firma per esteso ed del timbro dell'ufficio.

Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, occorre apporre la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio e apporre, tra un foglio e l'altro, sul punto di pinzatura, il timbro tondo dell'Ateneo.

Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 del D. Lgs. 7.03.2005, n. 82, art. 23².

¹ A norma dell'art. 5 del D.P.R. 642/1972 “.....per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata”.

Art. 18 comma 1 del D.P.R. 445/2000 “Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali”.

² D. Lgs. 7.03.2005, n. 82, art. 23. Copie analogiche di documenti informatici.

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Ricordo inoltre che sia le istanze presentate all'Università che le copie conformi all'originale rilasciate dall'Università sono soggette all'imposta di bollo; ciò ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i. (in particolare vds. allegato A Tariffa - Parte Prima, riguardante gli atti, documenti, registri soggetti all'imposta di bollo) e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 1 giugno 2005 "Imposta di bollo su atti e documenti delle Università" (allegata al presente documento).

In particolare l'articolo 1 dell'allegato A, Parte Prima-Tariffa, annessa al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, include tra gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine anche i "...*certificati, estratti di qualunque atto e documento e copie dichiarate conformi all'originale ...*" rilasciati da pubblici ufficiali. L'articolo 3 dell'allegato A, Parte Prima-Tariffa, annessa al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assoggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, tra l'altro, le *istanze* rivolte a pubbliche amministrazioni tendenti ad ottenere il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Come emerge sia la richiesta di estrazione di copia conforme all'originale sia gli atti conformi all'originale rilasciati sono soggetti all'imposta di bollo che è pari a € 14,62 per foglio (D.P.R. n.642 del 26.10.1972, Allegato A, Tariffa-Parte prima). Il foglio si intende composto da quattro facciate e la pagina da una facciata sempreché le facciate siano unite o rilegate fra loro in modo da costituire un unico atto, recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale³.

Di seguito si riporta un esempio:

- ☞ Richiesta di rilascio copie conformi all'originale: Istanza n. 1 marca da bollo da € 14,62
- ☞ Copie conformi all'originale:
 - Documento fino a 4 facciate (un foglio): marca da bollo da € 14,62
 - Documento da cinque a otto facciate (due fogli): marca da bollo da € 29,20
 - Documento da nove a dodici facciate (tre fogli): marca da bollo da € 43,90
 - Documento da tredici a sedici facciate (quattro fogli): marca da bollo da € 58,50 e così via.

Le istanze di accesso ai documenti amministrativi finalizzate all'*esame* degli atti e le istanze relative a *copie semplici* dei documenti amministrativi non sono soggetta all'imposta di bollo, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 151/2001.

Infine ho osservato che non esiste un tariffario per le copie rilasciate in caso di accesso agli atti; esiste soltanto un tariffario del Centro Stampa, che risale al 1981, relativo alle copie rilasciate a qualsiasi titolo dal Centro Stampa stesso.

Sarà mia premura far adottare uno specifico tariffario di Ateneo il quale dovrà tener conto anche del rilascio di documenti informatizzati. In tale occasione sarà aggiornato anche il tariffario del Servizio di Stampa interno. Nel frattempo, per i casi di accesso agli atti (cartacei e con estrazione di copia), prego voler chiedere la produzione delle copie al Centro Stampa di Ateneo.

Cordialmente.

Ines Fabbro

³ Cfr. Art. 5 del D.P.R. 642/1972.